

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/91 DELLA COMMISSIONE**

del 10 giugno 1991

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 771/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1468/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 771/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza e il ravizzone in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i semi di soia sarà confermato o sostituito a decorrere dal 11 giugno 1991 per tener conto dei prezzi delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1991/1992 e delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione**ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

	(ECU/100 kg)					
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9 <sup>(1)</sup>	4° term. 10 <sup>(1)</sup>	5° term. 11 <sup>(1)</sup>
Semi raccolti in:						
— Spagna	15,502	15,520	15,502	15,548	15,685	15,685
— altro Stato membro	21,046	21,064	21,046	19,272	19,409	19,409

<sup>(1)</sup> Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare:

— alle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi d'obiettivo;

— all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 60.<sup>(4)</sup> GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 52.